

Basilicata - § 5.4.23 - L.R. 6 aprile 1999, n. 12.
Modalità d'informazione sull'estrazione petrolifera in Basilicata.
Sommario Testo Riferimenti Giurisprudenza

Settore: Codici regionali
Regione: Basilicata
Materia: 5. sviluppo sociale
Capitolo: 5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data: 06/04/1999
Numero: 12

Sommario

Art. 1.

1. Le Compagnie petrolifere interessate alla coltivazione delle [...]

Art. 2.

Le Compagnie petrolifere provvederanno, altresì, sempre a proprie [...]

Art. 3. (1)

[...]

Art. 4. (2)

Nell'atrio degli Uffici della Giunta Regionale sarà installato, a [...]

Art. 5.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]

§ 5.4.23 - L.R. 6 aprile 1999, n. 12.

Modalità d'informazione sull'estrazione petrolifera in Basilicata.
(B.U. 10 aprile 1999, n. 23).

Art. 1.

1. Le Compagnie petrolifere interessate alla coltivazione delle risorse petrolifere in Basilicata provvederanno, a proprie spese, a collocare negli ingressi dei centri oli appositi terminali-video, che dovranno essere visibili al pubblico, che dovranno contenere:

- 1) la qualità dell'aria, dell'acqua e dati ambientali complessivi;
- 2) il numero degli occupati diretti ed indiretti;
- 3) il prelievo giornaliero;
- 4) il totale estratto;
- 5) l'ammontare delle royalties sul greggio estratto;
- 6) l'ammontare delle royalties accreditate all'Ente Regione Basilicata.

2. Il terminale di cui al comma precedente dovrà essere strutturato nel rispetto della scheda in allegato.

Art. 2.

Le Compagnie petrolifere provvederanno, altresì, sempre a proprie spese, a pubblicare sui quotidiani regionali con cadenza semestrale i dati complessivi relativi alla qualità dell'aria, dell'acqua e dati ambientali complessivi, al numero degli occupati diretti ed indiretti, al prelievo giornaliero, al totale estratto, all'ammontare delle royalties sul greggio estratto e all'ammontare delle royalties accreditate all'Ente Regione Basilicata.

Art. 3. (1)

Art. 4. (2)

Nell'atrio degli Uffici della Giunta Regionale sarà installato, a spese delle Compagnie petrolifere, un sistema informativo con i dati di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.